



Istituto Comprensivo "CENTRO VALSUGANA"

Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN)

Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it

segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it

www.iccentrovalsugana.it

C.F. 90009760225



REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

(art.21 dello Statuto)

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione il 22 dicembre 2025 con delibera n 22

PREMESSA

1. L'Istituzione scolastica è un luogo di crescita civile e culturale della persona e rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito dell'Istituzione è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini e cittadine che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
2. Il presente Regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell'Istituzione, in tutte le sue articolazioni scolastiche ed extrascolastiche, prevedendo di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti, studentesse e operatori scolastici, all'interno della quale tutte le parti assumono impegni e responsabilità e possono condividere regole e percorsi di crescita degli studenti e delle studentesse.
3. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al DPR n.249/1998 e successive modifiche apportate con DPR n.235/2007, è parte integrante del presente Regolamento Lo Statuto dell'Istituzione ne richiama i principi generali negli articoli 21-22-23.

TITOLO I

Principi generali

Art.1

Destinatari

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo "Centro Valsugana", in rapporto alla loro età e al conseguente livello di comprensione ed interiorizzazione.
2. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti e delle studentesse, i docenti e le docenti dovranno porre particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare nei bambini e nelle bambine lo sviluppo della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art.2

Diritti degli studenti e delle studentesse

1. L'articolo 22 dello Statuto individua i diritti che l'Istituzione garantisce agli studenti e alle studentesse e in particolare i diritti:
 - a) ad una formazione qualificata, secondo gli standard stabiliti nei piani di studio in vigore, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, il pieno sviluppo della personalità in tutte le sue dimensioni, idonea a consentire la prosecuzione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) ad un'informazione chiara in merito alla vita dell'Istituzione, alle sue regole e alle opportunità offerte;
 - c) ad una valutazione trasparente e tempestiva che aiuti ogni studente e ogni studentessa ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti nell'ottica di una competenza metacognitiva, al fine di migliorare la conoscenza di sé, il rendimento scolastico e gli esiti formativi;
 - d) alla riservatezza per quanto riguarda la propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di informazione alle famiglie;
 - e) al rispetto della vita culturale e religiosa delle comunità cui appartengono.

Art.3

Doveri degli studenti e delle studentesse

1. Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Comprensivo "Centro Valsugana" sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dallo Statuto dell'Istituzione e dallo Statuto citato in premessa e ad uniformare il loro comportamento ai principi in esso stabiliti. In particolare essi devono:
 - a) frequentare regolarmente le lezioni e partecipare alle attività organizzate dalla scuola;
 - b) garantire, con il loro comportamento, il mantenimento di un contesto favorevole allo sviluppo positivo del processo di insegnamento e di apprendimento;
 - c) rispettare i docenti, le docenti, i compagni, tutto il personale della scuola e le decisioni organizzative assunte dall'Istituzione;
 - d) assolvere con assiduità gli impegni di studio a casa e portare il materiale necessario per le lezioni;
 - e) avere rispetto per l'edificio scolastico, per le sue pertinenze, per gli arredi e le attrezzature, contribuendo al decoro della scuola ed al benessere comune;
 - f) segnalare al Dirigente scolastico, alla Dirigente Scolastica, ai propri insegnanti o alle proprie insegnanti ogni fatto o circostanza che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola

Art.4

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
5. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
6. I provvedimenti disciplinari devono essere irrogati in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe e comminate soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari (D.P.R. n.249/98 art.3)
8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente o la studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Classe o dal/dalla Dirigente dell'Istituzione quando ricorrano le condizioni previste dall'art.4-comma 9 del D.P.R. n.249/98.
9. Le sanzioni di cui commi 8 e 9 non si applicano agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie.
10. Deve sempre essere offerta allo studente o alla studentessa la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (art.4 del D.P.R. 249/98, come modificato e integrato dal D.P.R. n.235/2007) su proposta del Consiglio di classe.

TITOLO II

Codice disciplinare

Art.5

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alla situazione specifica dell'istituto, i seguenti comportamenti:
 - Mancato assolvimento abituale degli impegni scolastici o dei compiti a casa
 - Mancanza abituale di strumentazione o materiale scolastico
 - Abituale atteggiamento di disattenzione e di disinteresse
 - Ripetuto disturbo all'attività didattica
 - Ritardi abituali o assenze abituali non giustificate o non motivate
 - Utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l'attività scolastica
 - Introduzione a scuola di materiale non attinente l'attività didattica
 - Indossare un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico, anche nei periodi più caldi dell'anno
 - Uso di linguaggio volgare o scorretto
 - Mancato rispetto delle disposizioni ricevute in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni linguistici
 - Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute, al rispetto dell'igiene e dell'ambiente (raccolta differenziata)
 - Attivazione indebita dei dispositivi di sicurezza o manomissione degli stessi; utilizzo indebito di scale ed uscite di emergenza;
 - Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture e dei materiali e del patrimonio della scuola in genere
 - Danneggiamento di beni appartenenti ai compagni, alle compagne, ai docenti, alle docenti ed al personale della scuola in genere
 - Ingiurie ed offese, comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, delle compagne, degli insegnanti, delle insegnanti e del personale della scuola in genere
 - Introduzione a scuola di sostanze e materiali pericolosi (petardi, alcolici, ecc.)
 - Mancata consegna del telefono cellulare, in caso di accertata infrazione, e del libretto personale, dietro sollecitazione di un docente o di una docente
 - Sottrazione anche temporanea, di oggetti/materiali appartenenti alla scuola, ai compagni, alle compagne e agli operatori
 - Alterazione di documenti, firme o dati, anche in forma elettronica
 - Comportamenti che costituiscono reato o pericolo per l'incolumità delle persone

Art.6

Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni dei doveri danno luogo, secondo la gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) rimprovero verbale da parte del singolo docente, della singola docente, del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica, del coordinatore di plesso o coordinatrice di plesso;
 - b) segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale o utilizzando la funzione dedicata del Registro Elettronico;
 - c) convocazione dei genitori da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica;

- d) nota disciplinare assegnata tramite Registro Elettronico da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica ed eventuale contestuale comunicazione alla famiglia;
 - e) comunicazione ufficiale alla famiglia da parte del consiglio di classe;
 - f) sospensione dalla ricreazione fino a tre giorni;
 - g) sospensione dall'accesso ai laboratori da un minimo di una settimana ad un massimo di tre mesi disposta dal Consiglio di classe;
 - h) divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione disposto dal Consiglio di classe;
 - i) Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni con o senza obbligo di frequenza;
 - j) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni disposto dal Consiglio di classe;
 - k) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi si rimanda al Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi personali (TIC) in allegato.
 3. Per le infrazioni relative a danneggiamenti ad immobili e attrezzature, la comunicazione alla famiglia è spedita per conoscenza anche al Comune proprietario dell'edificio; nel caso in cui non fosse possibile individuare il/i/la/le responsabile/i, il/la dirigente, sentiti i/le docenti, adotta iniziative di tipo educativo per motivare e far riflettere gli studenti e le studentesse della classe interessata.
 4. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Art.7

Attività riparatorie aggiuntive o alternative alle sanzioni disciplinari

1. Possono essere disposte dal Dirigente scolastico o dalla Dirigente Scolastica, concordate con il personale docente e ausiliario e comunicate all'interessato e alla famiglia le seguenti attività riparatorie in aggiunta o in alternativa alle sanzioni di cui all.6 di questo Regolamento:
 - a) servizi a favore della comunità scolastica;
 - b) inoltro di scuse scritte, su richiesta del singolo docente, della singola docente del consiglio di classe o del/della Dirigente.
2. Il risarcimento del danno quantificato in base a preventivi o fatture di ditte fornitrici di beni e servizi con le quali l'istituzione ha rapporti contrattuali o in base ad indagini di mercato deve essere comunque effettuato
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione ha l'obbligo di valutare la proposta di conversione e dovrà motivarne l'eventuale rigetto.

Art.8

Procedimento per l'irrogazione della sanzione

1. Lo studente o la studentessa è tenuto/a, non appena richiamato/a, a desistere da ogni atto o comportamento che configuri mancanza disciplinare.
2. Il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare ha lo scopo di accertare i fatti e garantire condizioni di equità. Esso prevede le seguenti fasi:
 - a) rilevazione della mancanza disciplinare da parte del/la docente – anche non appartenente alla classe dello studente o studentessa interessato/a – oppure segnalazione al/la Dirigente scolastico/a da parte del personale amministrativo, ausiliario e assistente educatore;
 - b) contestazione dell'addebito mediante colloquio con lo studente o la studentessa per chiarire il fatto e precisare eventuali responsabilità di altri soggetti;

- c) valutazione dell'opportunità di procedere da parte di chi è competente a proporre o ad irrogare la sanzione;
 - d) se si tratta di allontanamento dalla comunità scolastica, convocazione straordinaria consiglio di classe da parte del/la Dirigente scolastico/a;
 - e) definizione della sanzione;
 - f) colloquio con i genitori;
 - g) per le sanzioni previste da questo Regolamento, comunicazione scritta in merito alla sanzione alla famiglia, con copia inviata al coordinatore o coordinatrice di classe e al fascicolo personale dello studente o della studentessa;
 - h) irrogazione della sanzione;
3. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, la convocazione dei genitori è delegata al coordinamento di classe.

Art.9

Tabella di relazione

Ogni studente/studentessa deve frequentare regolarmente le lezioni e partecipare alle attività organizzate dalla scuola	
MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ● Ritardi abituali o assenze abituali non giustificate o non motivate ● Atteggiamenti di sistematico, reiterato e provocatorio disturbo delle lezioni e durante altre attività ● Abituale atteggiamento di disattenzione e di disinteresse 	<ul style="list-style-type: none"> a) Rimprovero verbale da parte del/la singolo/a docente, del/della Dirigente scolastico/a o del coordinatore o coordinatrice di plesso b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale o tramite la funzione dedicata del Registro Elettronico c) Convocazione dei genitori da parte del singolo docente, della singole docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica d) Nota disciplinare apposta sul Registro Elettronico ed eventuale contestuale comunicazione alla famiglia da parte del singolo docente, della singole docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica e) Comunicazione ufficiale alla famiglia da parte del consiglio di classe f) Sospensione dalla ricreazione fino a tre giorni
Ogni studente o studentessa deve garantire, con il proprio comportamento, il mantenimento di un contesto favorevole allo sviluppo positivo del processo di insegnamento e di apprendimento	

- Introduzione nell'edificio di sostanze pericolose per la salute o la sicurezza delle persone e delle cose
- Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati
- Comportamento scorretto durante il cambio di insegnante, gli spostamenti da un'aula all'altra, l'ingresso e l'uscita dall'edificio (non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc..)
- Ripetuto disturbo all'attività didattica
- Gioco che può diventare pericoloso (ad es. spingersi, correre lungo le scale e negli spazi non idonei, ecc.)
- Uso di linguaggio volgare o scorretto
- Sottrazione anche temporanea, di oggetti/materiali appartenenti alla scuola, ai compagni ed agli operatori
- Alterazione di documenti, firme o dati, anche in forma elettronica

- a) Rimprovero verbale da parte del/la singolo/a docente, del/della Dirigente scolastico/a o del coordinatore o coordinatrice di plesso
- b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale o tramite la funzione dedicata del Registro Elettronico
- c) Convocazione dei genitori da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica
- d) Nota disciplinare apposta sul Registro Elettronico ed eventuale contestuale comunicazione alla famiglia da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica
- e) Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni, disposta dal Consiglio di classe con o senza obbligo di frequenza. Se la sospensione prevede l'obbligo di frequenza oltre all'attività di studio possono essere previste delle attività di riflessione guidata o a favore della comunità scolastica all'esterno della classe e con la vigilanza di un docente o una docente.
- f) Divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione disposto dal Consiglio di classe
- g) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni disposto dal Consiglio di classe o dal Dirigente Scolastico o Dirigente Scolastica

Ogni studente o studentessa deve rispettare i docenti, le docenti, i compagni, le compagne tutto il personale della scuola e le decisioni organizzative assunte dall'Istituzione

<ul style="list-style-type: none"> ● Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere ● Atteggiamenti lesivi della civile convivenza, anche tra culture diverse ● Alterazione di documenti, firme o dati ● Mancato rispetto delle disposizioni ricevute in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni ● Utilizzo di sala insegnanti, biblioteca, palestra, laboratori senza autorizzazione e controllo di un insegnante; ● Non indossare, in palestra e nei laboratori, l'abbigliamento richiesto; Introduzione a scuola di sostanze e materiali pericolosi (petardi, alcolici, ecc.); ● Comportamenti che costituiscono reato o pericolo per l'incolumità delle persone 	<p>a) Rimprovero verbale da parte del/la singolo/a docente, del/della Dirigente scolastico/a o del coordinatore o coordinatrice di plesso</p> <p>b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale o tramite la funzione dedicata del Registro Elettronico</p> <p>c) Convocazione dei genitori da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica</p> <p>d) Nota disciplinare apposta sul Registro Elettronico ed eventuale contestuale comunicazione alla famiglia da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica</p> <p>e) Comunicazione ufficiale alla famiglia da parte del consiglio di classe</p> <p>f) Sospensione dalla ricreazione fino a tre giorni</p> <p>g) Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni, disposta dal Consiglio di classe, con o senza obbligo di frequenza. Se la sospensione prevede l'obbligo di frequenza, oltre all'attività di studio possono essere previste delle attività di riflessione guidata o a favore della comunità scolastica in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe e con la vigilanza di un docente o una docente</p> <p>h) Divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione disposto dal Consiglio di classe</p> <p>i) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni oltre i quindici giorni disposto dal Consiglio di classe o dal/la Dirigente Scolastico/a, se superiore a quindici giorni.</p>
<p>Ogni studente o studentessa deve assolvere con assiduità gli impegni di studio a casa e portare il materiale necessario per le lezioni</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● Mancato assolvimento abituale degli impegni scolastici o dei compiti di casa ● Mancanza abituale di strumentazione o materiale scolastico ● Introduzione a scuola di materiale non attinente l'attività didattica 	<p>a) Rimprovero verbale da parte del/la singolo/a docente, del/della Dirigente scolastico/a o del coordinatore o coordinatrice di plesso</p> <p>b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale o tramite la funzione dedicata del Registro Elettronico</p> <p>c) Convocazione dei genitori da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica</p> <p>d) Nota disciplinare apposta sul Registro Elettronico ed eventuale contestuale comunicazione alla famiglia da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica</p>
<p>Ogni studente o studentessa deve avere rispetto per l'edificio scolastico, per le sue pertinenze, per gli arredi e le attrezzature, contribuendo al decoro della scuola e al benessere comune</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Violazione di disposizioni sulla sicurezza, sulla prevenzione antinfortunistica o inerenti all'organizzazione della scuola - Attivazione indebita dei dispositivi di sicurezza - Danneggiamenti di locali scolastici, pertinenze, attrezzature e sussidi - Utilizzo dei servizi in modo scorretto, senza rispetto delle più elementari norme di igiene e pulizia; - Utilizzo scorretto degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti posti nelle aule e all'esterno; - Presentarsi a scuola con un abbigliamento non consono, in termini generali, ad un ambiente educativo. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Rimprovero verbale da parte del/la singolo/a docente, del/della Dirigente scolastico/a o del coordinatore o coordinatrice di plesso b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale o tramite la funzione dedicata del Registro Elettronico c) Convocazione dei genitori da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica d) Nota disciplinare apposta sul Registro Elettronico ed eventuale contestuale comunicazione alla famiglia da parte del singolo docente, della singola docente o del Dirigente scolastico, della Dirigente Scolastica e) Divieto di partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione disposto dal Consiglio di classe f) Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni disposta dal Consiglio di classe, con o senza obbligo di frequenza. Se la sospensione prevede l'obbligo di frequenza, oltre all'attività di studio possono essere previste delle attività di riflessione guidata o a favore della comunità scolastica in orario scolastico per attività di studio all'esterno della classe e con la vigilanza di un docente o una docente.
--	--

TITOLO III

Garanzia

Art.10

Allontanamento dalla comunità scolastica

1. Durante il periodo di allontanamento la scuola mantiene un costante e continuo contatto sia con lo studente o studentessa che con la famiglia, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di correttezza comportamentale.
2. L'allontanamento dello studente o studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto dagli organi competenti anche quando siano stati accertati gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ed in tal caso la durata dovrà essere commisurata alla gravità del reato e della situazione di pericolo attivando, per quanto possibile, l'attività di recupero per il rientro nella comunità scolastica.

Art.11

Impugnazioni

1. Le decisioni dei diversi organi competenti ad infliggere le sanzioni possono essere impuginate dai genitori interessati entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, limitatamente a quelle previste ai commi f,g,h,j e k dall'art.6, facendo ricorso all'Organo di garanzia interno all'Istituzione, istituito ai sensi dell'art.5, commi 2 e 3 dello "Statuto degli studenti e delle studentesse".

Art.12

Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia interno all'Istituzione è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. E' composto dal Dirigente scolastico o Dirigente Scolastica, che ne assume la presidenza, da due docenti eletti/e dal Collegio dei e delle docenti e da due genitori indicati dal /dalla Presidente della Consulta dei genitori.

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia, che decide nel termine di dieci giorni.
4. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al/alla Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificata dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione e, in caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.
8. Il/la Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art.13

Procedura di revisione

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei / delle componenti in carica, di sua iniziativa oppure su proposta inoltrata da almeno cinque genitori facenti parte dei consigli di classe, oppure da almeno cinque docenti.

Art.14

Pubblicazione

Il testo del presente Regolamento, sotto firmato dal/dalla presidente del Consiglio dell'istituzione e dal/la dirigente scolastico/a, deve essere pubblicato all'albo e sul sito dell'istituzione e illustrato agli studenti, alle studentesse e a tutte le componenti la comunità scolastica.

La Sostituta Dirigente Scolastica

Dott.ssa Silvia Rigotti

La Presidente del Consiglio dell'Istituzione

Ing. Chiara Avanzo